



# Confindustria Radio Televisioni

**SENATO**

**Commissione VII**

**Banche dati opere audiovisive e fonogrammi. Ddl 1190**

**Osservazioni CRTV**

Roma, 21 gennaio 2025

## **1. Premessa**

Confindustria Radio Televisioni ringrazia questa Commissione per essere stata audita su un tema di precipuo interesse per le imprese radiotelevisive associate, tema sul quale l'Associazione ha avuto modo, in più occasioni, di illustrare le criticità rilevate dalle imprese associate nella gestione della remunerazione del diritto d'autore e dei diritti connessi.

## **2. Sulla individuazione degli aventi diritto nell'ambito delle utilizzazioni di opere audiovisive e registrazioni musicali**

Il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 35, nel recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/26/UE, ha introdotto importanti novità in tema di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Tra gli obiettivi del legislatore vi era quello di garantire agli operatori, attraverso la c.d. liberalizzazione del mercato, una maggiore concorrenza, migliorare l'efficienza dei meccanismi di funzionamento e promuovere una maggiore trasparenza nel rapporto tra collecting, titolari dei diritti e utilizzatori di opere protette.

Pur consapevole dell'importanza e della necessità della liberalizzazione del mercato di riferimento, CRTV ha avuto modo di rilevare in più occasioni come il processo d'implementazione della normativa europea abbia fatto emergere numerose ed importanti criticità nei rapporti tra utilizzatori e Organismi di gestione collettiva ed Entità di gestione indipendente, le c.d. collecting.

L'apertura del mercato ha portato alla costituzione di nuovi e diversi organismi abilitati a esercitare l'attività di intermediazione; ogni avente diritto può scegliere la società cui conferire mandato, non sussiste tuttavia l'obbligo d'incaricare una collecting della gestione dei propri diritti; tale ultima ipotesi determina l'esistenza dei c.d. apolidi.

Ne è conseguita una parcellizzazione del mercato e dei soggetti che nello stesso operano, che ha generato confusione tra le categorie di fruitori delle opere e registrazioni musicali: questi ultimi sono tenuti infatti a negoziare con più soggetti per le medesime utilizzazioni senza poter avere la certezza dei repertori, dei mandanti e dei diritti relativamente ai quali i mandati sono stati conferiti alle collecting, con la conseguente incognita di aver remunerato chi era effettivamente titolare dei diritti medesimi.

Le principali difficoltà riscontrate afferiscono, tra l'altro:

1. all'individuazione degli aventi diritto e degli enti legittimati alla riscossione;
2. alla rappresentatività di questi ultimi in relazione al repertorio utilizzato dalle emittenti;
3. ai mandati conferiti e ai criteri di remunerazione.

È accaduto, in particolare, che alcune collecting abbiano richiesto la remunerazione per soggetti non aventi diritto ai sensi della normativa di riferimento; ciò in ragione di un'errata interpretazione delle disposizioni che individuano artisti interpreti ed esecutori destinatari del compenso. Si allude in particolare a soggetti che, genericamente, abbiano effettuato una prestazione artistica, ma non siano legittimati *ex lege* a richiedere i compensi di cui agli artt. 82, 84 LDA. Ad esempio, attori che svolgono ruoli di "mera comparsa" in un'opera audiovisiva e che, in quanto tali, non possono e non devono essere considerati artisti comprimari; stesso problema si è riscontrato in relazione ai produttori artistici e ai membri dell'orchestra nelle opere musicali.

Appare quindi necessario individuare uno strumento che consenta un'elencazione certa e condivisa degli AIE aventi diritto, per ricondurli ad una o all'altra collecting e addivenire ad una determinazione del compenso, che non comporti per gli utilizzatori il rischio di incrementi non preventivabili ed ingiustificati.

Altro problema emerso a seguito della suddetta frammentazione è quello della gestione degli apolidi. In passato, infatti, le collecting di riferimento hanno sempre manlevato gli utilizzatori da eventuali rivendicazioni da parte di terzi. Nel contesto attuale, invece, ciò non accade; l'incertezza legata alla reale rappresentatività delle singole società di gestione collettiva e alla conseguente gestione/remunerazione dei diritti, non consente agli utilizzatori di effettuare gli opportuni accantonamenti in sede di redazione del bilancio d'esercizio. Inoltre, altra criticità non di poco conto è la sovrapposizione dei mandati e la gestione dei conflitti. Tale problematica non è "indolore" per gli utilizzatori. Per questi ultimi, infatti, verificare l'elenco dei mandanti pubblicati sui siti internet delle collecting non è sufficiente ai fini dell'esatta identificazione della mandataria, poiché gli stessi mandanti potrebbero aver diversificato la gestione dei propri diritti e di conseguenza essere annoverati contemporaneamente negli elenchi di più società di gestione, generando confusione in ordine all'individuazione dell'ente di gestione collettiva e alle relative remunerazioni. In buona sostanza, l'utilizzatore, oggi, non è in grado di verificare quali diritti siano stati licenziati da produttori, AIE, autori, compositori ed editori.

In merito ai criteri di remunerazione del compenso si segnala che, recentemente, alcune collecting per la gestione del diritto connesso nel settore audiovisivo hanno formulato, soprattutto ad emittenti radiotelevisive locali, esose richieste per l'utilizzazione di opere con artisti dai quali avrebbero ricevuto mandato. Come già rilevato non vi è chiarezza sugli aventi diritti e sui mandati effettivamente conferiti a tali entità. Inoltre, il criterio adottato per stabilire l'ammontare degli utilizzi viene individuato unilateralmente dalla collecting (con un proprio tariffario) ed è basato sul numero di passaggi effettuati dall'emittente nel corso dell'anno e sui ricavi della stessa. Peraltro, non è chiaro se l'ammontare, così come calcolato, debba poi essere moltiplicato per ciascun avente diritto oppure se debba riferirsi all'opera nel suo complesso.

### **3. Trasparenza dei dati e creazione di una banca dati delle opere audiovisive e dei fonogrammi**

CRTV ha avuto modo di rilevare, in numerosi contesti, la necessità d'istituire una banca dati informatica unica, liberamente accessibile e periodicamente aggiornata, degli artisti, interpreti ed esecutori delle opere audiovisive e dei fonogrammi, dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, che contenga tutte le informazioni utili a consentire la gestione del diritto d'autore e dei diritti connessi.

È infatti auspicabile, a seguito dell'approvazione del disegno di legge in esame, che si preveda l'estensione e l'utilizzo di tale strumento per la gestione del diritto d'autore.

Tali dati, andando a confluire nel database comune, pur rimanendo di proprietà degli aventi diritto ed essendo gestiti dalle collecting fornitrici degli stessi in quanto mandatarie, consentirebbero l'incrocio delle informazioni relative alle opere audiovisive e ai fonogrammi, alla effettiva rappresentanza delle singole collecting mandatarie rispetto alla quota di mercato dalle stesse gestita, con i dati di utilizzo delle opere da parte dei singoli operatori.

L'art. 1 del DM 5 settembre 2018 già pone in capo ai produttori l'obbligo di comunicare ad OGC, EGI ed AGCOM l'elenco delle opere prodotte con l'indicazione degli artisti primari e comprimari, ma, ad oggi, non si ha contezza dell'adempimento di tale obbligo né vi è alcuna certezza sull'adempimento a tale obbligo, ovvero, sull'esito di dette comunicazioni. (la richiesta è di ripristinare questo passaggio).

### **4. Criteri uniformi di pesatura delle prestazioni degli artisti e gestione dei c.d. "apolidi".**

La costituzione di un database unico delle opere audiovisive e dei fonogrammi consentirà di individuare criteri uniformi e compatibili tra le diverse collecting per la "pesatura" delle prestazioni degli artisti

primari e di quelle dei comprimari, criteri che devono essere resi pubblici, al fine di rendere concretamente possibili negoziazioni eque tra gli utilizzatori e le diverse collecting. Parimenti occorrerà individuare criteri per la gestione dei compensi spettanti agli artisti c.d. apolidi. È necessario pervenire ad una individuazione il più possibile condivisa e netta di tali criteri.

Come detto, non tutti gli artisti/interpreti hanno diritto al compenso: accade però spesso che le collecting comunichino, ai fini della ripartizione, nominativi di soggetti non titolari di effettivi diritti. In ragione di ciò sarebbe utile individuare le fonti e i criteri dai quali desumere quali siano gli AIE effettivamente aventi diritto, distinguendoli da soggetti non titolari di alcuna posizione.

## 5. Reportistica

La costituzione della banca dati unica rappresenterà uno strumento utile per la gestione dei repertori nei rapporti negoziali tra gli utilizzatori e le collecting mandatarie; la disponibilità di informazioni accessibili e condivise sulle opere utilizzate consentirà di elaborare un sistema di reportistica degli utilizzi, basato su standard comuni e condivisi, in ottemperanza all'articolo 23 del d.lgs. 35/17, che pone in capo agli utilizzatori l'obbligo di fornire alle collecting tutte le informazioni necessarie alla riscossione e ripartizione dei proventi agli aventi diritto.

Un sistema organizzato, trasparente e interoperabile permetterà di raggiungere l'obiettivo fissato dal legislatore, ovvero, una concorrenza leale tra gli operatori del sistema con una remunerazione per gli aventi diritto, rapida e certa nell'ammontare

\*\*\*

CRTV esprimendo apprezzamento per il disegno di legge in esame, formula in questa sede alcune proposte emendative con l'auspicio di poter fornire un contributo proficuo e costruttivo.

- All'articolo 1, comma 1, dell'articolo 18 *bis*, dopo le parole *"la banca dati unica e dei fonogrammi"* si propone di aggiungere *"dei fonogrammi utilizzati in ambiente pubblico e dei videoclip"*.

### Motivazione

L'integrazione si rende necessaria a fine di rendere completa, e il più possibile esaustiva, la raccolta delle informazioni relative alle opere audiovisive e fonografiche nelle diverse modalità di utilizzo. Tale

inserimento appare ancor più utile considerando che le emittenti radiofoniche utilizzano videoclip nell'esercizio dell'attività della radiovisione.

- All'articolo 1, comma 2, si propone **l'eliminazione** della previsione *“con pagamento, limitatamente agli utilizzatori di cui ai suddetti articoli, di un canone di abbonamento fissato dal regolamento di cui al comma 1”*.

#### **Motivazione**

La modifica suggerita consente di uniformare le modalità di consultazione della costituenda banca dati delle opere audiovisive e dei fonogrammi con quelle attualmente previste per il pubblico registro per le opere cinematografiche e audiovisive, per il quale la consultazione è gratuita. In ragione di ciò, porre in capo agli utilizzatori della banca dati in esame l'obbligo di pagare un abbonamento, a fronte della possibilità di consultare gratuitamente il registro pubblico delle opere, già attivo presso il MIC, determinerebbe una disparità di trattamento di fattispecie simili.

- All'articolo 2, comma 3, lettera b), dopo le parole *“con indicazione del ruolo ricoperto da essi”* si propone di aggiungere **“e il codice ISRC”**.

#### **Motivazione**

Il codice (ISRC - International Standard Recording Code) è un codice standard internazionale per l'identificazione univoca di registrazioni musicali audio e video, pertanto, l'indicazione di tale ulteriore elemento si rende necessaria in quanto consente l'esatta individuazione della registrazione effettivamente utilizzata.